

**DOMANDE FREQUENTI SUL REGOLAMENTO INTERMEDIARI****Roma, 20 giugno 2007**

*Per agevolare le procedure di iscrizione al nuovo Registro unico degli intermediari (Rui) disciplinato dal Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, l'ISVAP ha, a successive riprese, esaminato i principali quesiti provenienti dal mercato e ha fornito risposte a ciascuno di essi. Al fine di semplificarne la consultazione, si provvede in data odierna ad unificare tutte le risposte già pubblicate in precedenza sul sito dell'Autorità, mantenendo l'evidenza del gruppo in cui erano state inserite.*

**RUI – Primo gruppo di risposte alle domande più frequenti****RUI – Secondo gruppo di risposte alle domande più frequenti****RUI – Terzo gruppo di risposte alle domande più frequenti****RUI – Quarto gruppo di risposte alle domande più frequenti****RUI – Quinto gruppo di risposte alle domande più frequenti****RUI – Risposte alle domande più frequenti sulla tassa di concessione governativa****RUI – Sesto gruppo di risposte alle domande più frequenti****RUI – Settimo gruppo di risposte alle domande più frequenti**

**DOMANDE FREQUENTI SUL REGOLAMENTO INTERMEDIARI****PRIMO GRUPPO**

*Per agevolare le procedure di iscrizione al nuovo Registro unico degli intermediari (Rui) disciplinato dal Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, l'ISVAP sta procedendo a raggruppare i principali quesiti provenienti dal mercato e a fornire risposte a ciascuno di essi. Un primo gruppo di risposte alle Faq (Frequently asked questions), vale a dire di risposte alle domande più frequenti, viene pubblicato oggi sul sito dell'Autorità. Altre Faq saranno pubblicate nei prossimi giorni. Ulteriori delucidazioni possono essere chieste inviando i quesiti alla casella di posta elettronica regolamento.intermediari@isvap.it. Si ricorda che per le iscrizioni via web è a disposizione il portale [www.ruir.it](http://www.ruir.it).*

---000---

**1) I soggetti iscritti nella seconda sezione dell'Albo agenti, che non sono ancora titolari di mandati agenziali, come potranno essere iscritti nel registro?**

Occorre distinguere fra due possibili fattispecie:

- Iscritti nella seconda sezione dell'Albo agenti, che alla data di entrata in vigore del Regolamento svolgevano attività subagenziale o attività corrispondente a quella per la quale è prevista l'iscrizione nella sezione E (addetti all'attività d'intermediazione al di fuori dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D).
  - a) Nel caso in cui intendano continuare ad esercitare l'attività precedentemente svolta, tali soggetti dovranno essere trasferiti nella sezione A come inoperativi e contestualmente richiedere la cancellazione da tale sezione affinché l'intermediario per cui operano ne richieda l'iscrizione nella sezione E. In particolare verranno iscritti nella sezione A come intermediari inoperativi se (art. 63, comma 5, del Regolamento) presenteranno all'ISVAP entro il 31 dicembre 2006 una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all'allegato 8A, compilando la Parte I (dichiarando di non avere stipulato la polizza della responsabilità civile professionale) e la Parte IV (relativa alla "richiesta di cancellazione dalla sezione A ... subordinata all'iscrizione nella sezione E in qualità di collaboratore di un altro intermediario iscritto nel registro"); la presentazione della domanda da parte dell'intermediario che si avvale della loro collaborazione completerà l'iscrizione nella sezione E. Nel caso in cui i predetti soggetti siano titolari di incarichi di distribuzione relativi al ramo r.c. auto non sarà necessario chiedere la cancellazione dalla sezione A.

In ogni caso, qualora i predetti intermediari vorranno successivamente tornare nella sezione A non dovranno sostenere la prova di idoneità, in quanto conservano il requisito di professionalità in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione nel registro.

- b) Nel caso in cui non intendano continuare ad esercitare l'attività precedentemente svolta, tali soggetti potranno essere iscritti nella sezione A del registro (art. 63, commi 1 e 2, del Regolamento) quali intermediari

operativi (in caso di stipulazione della polizza della responsabilità civile) o quali intermediari non operativi (in caso di mancata stipulazione della polizza della responsabilità civile) previa trasmissione all'ISVAP, entro il 31 dicembre 2006 di una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all'allegato 8A-Parte I.

- Iscritti nella seconda sezione dell'Albo agenti, che alla data di entrata in vigore del Regolamento non svolgevano attività subagenziale o corrispondente a quella per la quale è prevista l'iscrizione nella sezione E (addetti all'attività d'intermediazione al di fuori dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D). Tali soggetti potranno (art. 63, commi 1 e 2, del Regolamento) essere iscritti nella sezione A quali intermediari operativi (in caso di stipulazione della polizza della responsabilità civile) o non operativi (in caso di mancata stipulazione della polizza della responsabilità civile) previa trasmissione all'ISVAP, entro il 31 dicembre 2006 di una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all'allegato 8A- Parte I.

**2) Possono i subagenti con mandati non relativi alla RCAuto sottoscrivere una polizza della responsabilità civile e chiedere l'iscrizione nella sezione A e mantenere i mandati subagenziali?**

In presenza di mandati subagenziali non relativi alla RCAuto, gli intermediari non possono essere iscritti nella sezione A, a meno che agli stessi non siano conferiti mandati agenziali relativi alla RCAuto. In mancanza di tali mandati, la stipulazione di una polizza della responsabilità civile non consente comunque l'iscrizione nella sezione A.

**3) I dipendenti delle compagnie assicurative devono procedere alla propria iscrizione nella sezione A in qualità di agenti o la compagnia presso la quale lavorano provvederà ad iscriverli nella sezione E?**

I dipendenti delle imprese di assicurazione e riassicurazione, come previsto dall'art. 107, comma 2, lettera a), del Codice delle Assicurazioni non devono iscriversi nel registro degli intermediari né esservi iscritti dalle imprese presso le quali operano.

**4) In quale sezione vanno iscritti i dipendenti, gli apprendisti o, in generale, gli altri collaboratori dell'agente o del broker che operano all'interno dei locali in cui si svolge l'attività dell'agente o del broker?**

I soggetti che operano esclusivamente all'interno dei locali in cui l'agente o il broker svolgono la loro attività non devono essere iscritti in alcuna delle sezioni del Registro degli intermediari. Per lo svolgimento dell'attività presso l'agente o il broker i predetti soggetti devono tuttavia essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 42 del Regolamento.

**5) La documentazione in base alla quale l'intermediario che richiede l'iscrizione nella sezione E dei propri collaboratori deve verificare il possesso dei requisiti indicati nelle lettere a), b), c) e d) della Parte II dei relativi allegati, può essere costituita da autocertificazioni?**

Sì, la documentazione può essere costituita da dichiarazioni sostitutive rilasciate dai collaboratori, che dovranno essere redatte secondo le disposizioni di cui al DPR n. 445/2000.

**6) Gli “obblighi fiscali”, richiamati nella Parte II degli allegati, si riferiscono alle ritenute fiscali sui compensi provvigionali?**

Si, gli obblighi fiscali cui si fa riferimento nella Parte II degli allegati riguardano le ritenute d'acconto sui compensi provvigionali ovvero altri adempimenti fiscali connessi a diverse forme di remunerazione dell'attività di intermediazione svolta (ad esempio: compensi fissi o stipendi).

**7) Come avviene l'iscrizione dei subagenti nella sezione E del registro degli intermediari?**

I subagenti vengono iscritti nella sezione E del registro su richiesta degli agenti che hanno conferito loro il mandato subagenziale. In particolare, ciascun agente presenta la domanda di iscrizione del subagente di cui si avvale. Il venir meno del mandato subagenziale comporta la cancellazione dal registro, salvo che il subagente non sia titolare di mandati subagenziali con altri agenti.

**8) E' consentito agli iscritti nella sezione B svolgere attività che comportino l'iscrizione nella sezione E del registro?**

No, come stabilito dall'articolo 4, comma 4, del Regolamento ai soggetti iscritti nella sezione B del registro non è consentito svolgere attività che comportino l'iscrizione nella sezione E. Per svolgere tali attività è necessaria la cancellazione dalla sezione B e l'iscrizione nella sezione E.

**9) Il socio accomandante di una società agenziale, iscritto alla sezione II dell'albo agenti, può essere iscritto alla sezione A del registro e può svolgere attività subagenziale?**

Il socio accomandante di una società agenziale, iscritto nella II sezione albo agenti, non potrà svolgere attività subagenziale, salvo che non rinunci all'iscrizione alla sezione A a favore dell'iscrizione alla sezione E.

**10) Che differenza c'è fra i dipendenti/collaboratori (non agenti) che vengono iscritti dall'agente nella sezione E del registro e gli agenti che vengono iscritti nella sezione E e che devono richiedere la cancellazione dalla sezione A?**

I dipendenti/collaboratori (non agenti) che vengono iscritti dall'agente nella sezione E del registro sono soggetti che alla data del 1 gennaio 2006 esercitavano attività corrispondente a quella che comporta l'iscrizione nella sezione E e che non erano iscritti nell'Albo nazionale agenti.

I soggetti che vengono iscritti nella sezione E del registro e che devono richiedere la cancellazione dalla sezione A sono invece i soggetti iscritti nella seconda sezione dell'Albo nazionale degli agenti alla data di entrata in vigore del Regolamento e che a tale data esercitavano attività corrispondente a quella che comporta l'iscrizione nella sezione E. Esclusivamente questi ultimi, in forza della precedente iscrizione nell'Albo agenti, conservano il requisito di professionalità nel caso in cui intendano cancellarsi dalla sezione E per iscriversi nella sezione A.

### **11) E' possibile il passaggio dalla sezione A alla sezione B del registro o viceversa?**

Il passaggio da una sezione all'altra del registro è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento.

In particolare, il passaggio dalla sezione A alla sezione B del registro o viceversa è possibile:

- per le persone fisiche, purchè siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 del Regolamento per l'iscrizione nella sezione di destinazione. Non è necessario sostenere una prova di idoneità. Deve essere presentata istanza di cancellazione dalla sezione d'origine e domanda di iscrizione nella sezione di destinazione, secondo la modulistica, rispettivamente, dei gruppi 2 e 1;
- per le società, purchè siano in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento per l'iscrizione nella sezione di destinazione. Deve essere presentata istanza di cancellazione dalla sezione d'origine e domanda di iscrizione nella sezione di destinazione, secondo la modulistica, rispettivamente, dei gruppi 2 e 1.

I soggetti attualmente iscritti nell'albo agenti o in quello dei mediatori di assicurazione e riassicurazione che intendono passare dalla sezione A alla sezione B o viceversa dovranno prima transitare nella corrispondente sezione del registro (gli iscritti nell'albo agenti: nella sezione A; gli iscritti nell'albo dei mediatori: nella sezione B) e, successivamente, potranno chiedere, con la procedura sopra descritta, il passaggio all'altra sezione.

Rimane fermo che qualora la prova di idoneità sia stata sostenuta esclusivamente sulla materia assicurativa (e non anche su quella riassicurativa) o l'attività che erano autorizzati ad esercitare in qualità di iscritti negli Albi era quella assicurativa (e non anche riassicurativa) il passaggio è consentito esclusivamente per l'esercizio dell'attività assicurativa.

### **12) A quanto ammonta la tassa di concessione governativa per i diversi intermediari? Su quale conto corrente va pagata ed entro quali termini? Deve essere pagata anche dalle società?**

La tassa ammonta, in base al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, ad euro 168,00 per tutti gli intermediari e va pagata mediante bollettino di conto corrente postale n. 8003, intestato a "Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative" con causale "Tassa iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi" Art. 109 D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e Regolamento Isvap 16/10/06, n. 5.

La tassa non va pagata da coloro che erano già iscritti nell'Albo agenti o nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione.

La tassa va pagata prima di inviare la domanda di iscrizione all'ISVAP.

**DOMANDE FREQUENTI SUL REGOLAMENTO INTERMEDIARI****SECONDO GRUPPO**

*Viene pubblicato oggi sul sito dell'Autorità un secondo gruppo di risposte alle domande più frequenti provenienti dal mercato in merito al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 sull'intermediazione assicurativa. Ulteriori risposte saranno rese disponibili nei prossimi giorni.*

*Si ricorda che per le iscrizioni via web è a disposizione il portale [www.ruir.it](http://www.ruir.it).*

*Nel caso di iscrizioni tramite modelli cartacei, si raccomanda di non utilizzare le bozze degli allegati scaricati dal sito dell'Autorità nei mesi di agosto e settembre 2006 durante la fase della pubblica consultazione (contraddistinti dai numeri da 22 a 31), in quanto superati da quelli definitivi pubblicati sul sito il 16 ottobre 2006.*

**Articolo 308 del Codice delle Assicurazioni**

**1. Quale è la corretta interpretazione dell'art. 308, comma 1, del Codice delle assicurazioni? Ad esempio una società agenziale che ha la seguente ragione sociale **Rossi Assicurazioni s.n.c.** può conservarla o ciò contrasta con l'art. 308, comma 1 ?**

In base al disposto dell'art. 308, comma 1, del Codice l'uso, nella denominazione sociale o in altre comunicazioni al pubblico, della parola "assicurazione", è vietato ai soggetti diversi da quelli autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa, e quindi anche agli intermediari assicurativi.

Tuttavia, considerato il rilevante impatto organizzativo ed economico sugli intermediari che conseguirebbe ad un immediato adeguamento alla richiamata disposizione, si ritiene che gli intermediari già operanti possano conformarsi con gradualità, secondo tempi e modalità che saranno definiti dall'Autorità nell'ambito del Regolamento di attuazione di cui all'art. 308, comma 3, del Codice.

Resta inteso che la disposizione di cui all'art. 308, comma 1 è immediatamente operativa per le società di intermediazione di nuova costituzione.

**Articolo 3**

**1. Quale è il termine per l'iscrizione nel registro per i soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 3, commi 2 e 3 del Regolamento ?**

Come previsto dall'art. 73, comma 2, del Regolamento il termine ultimo per l'iscrizione al registro è il 30 giugno 2007. Trattasi di disposizione speciale introdotta al fine di concedere ai soggetti ivi indicati il tempo necessario per un completo adeguamento alle novità che disciplinano il settore, inclusi gli obblighi di iscrizione.

**2. La stipulazione di una polizza collettiva al 1° gennaio 2006 riqualificata come "intermediazione assicurativa" ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento equivale, ai fini dell'iscrizione nel registro, al possesso alla data del 1° gennaio 2006 di un incarico di intermediazione assicurativa?**

La qualificazione, come attività di intermediazione assicurativa, della stipulazione di polizze collettive che presentano le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 3, non può ritenersi funzionale all'applicazione delle norme del Regolamento di cui agli articoli da 63 a 72 relativi

al regime transitorio. Dette norme, infatti, sono rivolte a dare attuazione all'art. 343 del Codice delle assicurazioni e quindi a disciplinare il trasferimento o l'iscrizione nel registro degli intermediari già iscritti negli Albi od operanti nel mercato assicurativo al 1° gennaio 2006 secondo le fattispecie negoziali tipiche dell'intermediazione assicurativa. Non possono perciò essere estese alle fattispecie di intermediazione che, a quella data, non erano considerate tali, come, appunto, le polizze collettive ex art. 3, comma 3.

## **Articolo 17 - Corsi di formazione professionale**

### **1. Il Regolamento prevede che i corsi di formazione professionale ed aggiornamento siano tenuti da “docenti specializzati”. Cosa si intende per “specializzati” ? Gli agenti possono rientrare in tale nozione?**

La “specializzazione” si riferisce al possesso di elevate conoscenze della materia assicurativa sotto il profilo giuridico, economico, tecnico e fiscale e di una appropriata capacità didattica. In tal senso, non è esclusa dal Regolamento la possibilità che la formazione sia impartita anche da intermediari, purché in possesso di detti requisiti. A tal fine dovranno rilevare, oltre alle conoscenze teoriche, almeno l'anzianità di attività, le dimensioni e la complessità del portafoglio gestito, precedenti esperienze didattiche.

E' inoltre necessario che le conoscenze e le esperienze di cui è in possesso l'intermediario si riferiscano specificamente alle materie in cui intende erogare la formazione.

Resta inteso che è rimessa alla responsabilità dell'intermediario l'autovalutazione del possesso dei predetti requisiti e che l'Autorità potrà svolgere verifiche, anche ispettive, sull'adeguatezza dei corsi tenuti, anche sulla base della relativa documentazione che gli intermediari sono tenuti a conservare secondo quanto previsto dall'art. 57 del Regolamento.

### **2. E' previsto un sistema di accreditamento delle società esterne che intendono offrire corsi di formazione professionale?**

Il Regolamento non prevede sistemi di accreditamento delle strutture o dei soggetti che intendono erogare la formazione professionale. Infatti, considerato che il Codice delle assicurazioni rimette alla responsabilità delle imprese di assicurazione e degli intermediari l'organizzazione della formazione, l'Autorità non ha ritenuto di porre vincoli alle modalità organizzative, fermo restando il rispetto degli standard minimi fissati dal Regolamento.

### **3. Nelle ore di frequenza possono essere ricomprese quelle già effettuate sulla base della circolare ISVAP 533/2004? E' possibile integrare la formazione già erogata nel 2006 in conformità alla circolare ISVAP 533/2004 per renderla rispondente a quanto previsto dal Regolamento?**

Come già precisato nel documento riportante gli esiti della pubblica consultazione, non sono in alcun modo valutabili le attività di formazione impartite in occasioni precedenti, pur se a seguito dell'emanazione delle disposizioni dell'Autorità. Ciò in quanto le precedenti disposizioni non prevedevano standard minimi né particolari modalità di svolgimento dei corsi. Né appare possibile consentire deroghe, ammettendo integrazioni e adeguamenti *ex post* alla formazione già erogata, stante la impossibilità di individuare in astratto e con disposizione a portata generale i casi e i limiti in cui i corsi già svolti possano ritenersi parzialmente aderenti ai nuovi standard e quindi suscettibili di integrazione.

### **4. Quali sono le caratteristiche dei corsi di formazione di cui all'art. 17, comma 2, del Regolamento Intermediari?**

La formazione deve consistere nella frequenza a corsi, in aula o a distanza, a carattere didattico sulle materie e secondo gli standard previsti dall'art. 17, comma 2, del Regolamento con l'esclusione del mero affiancamento all'attività professionale di soggetti già iscritti.

### **Articolo 21 – Dichiarazioni sostitutive**

**1. Nel caso di falsa dichiarazione resa dal collaboratore all'agente in sede di autocertificazione, la responsabilità è del collaboratore o dell'agente che trasmette la richiesta di iscrizione del collaboratore all'ISVAP?**

La responsabilità per le eventuali false dichiarazioni rese in sede di autocertificazione è del collaboratore dichiarante e non dell'agente che presenta la richiesta di iscrizione di tale collaboratore all'ISVAP, a meno di utilizzo consapevole delle false dichiarazioni da parte dell'agente.

### **Articolo 68 – Compensi**

**1. Come deve essere interpretato il riferimento, contenuto negli artt. 68 e 70 del Regolamento, alla ricezione di compensi, ai fini dell'iscrizione nel registro?**

Nella nozione di "compenso" deve essere compresa ogni utilità di carattere patrimoniale che costituisca corrispettivo dell'attività di intermediazione assicurativa svolta, indipendentemente dalle modalità con cui sia stata corrisposta. In particolare, si precisa che costituisce compenso anche l'erogazione di una retribuzione periodica ovvero la partecipazione ad utili, a fronte della predetta attività.

Roma, 28 novembre 2006

**DOMANDE FREQUENTI SUL REGOLAMENTO INTERMEDIARI****TERZO GRUPPO**

*Viene pubblicato oggi sul sito dell'Autorità un terzo gruppo di risposte alle domande più frequenti provenienti dal mercato in merito al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 sull'intermediazione assicurativa. Ulteriori risposte saranno rese disponibili nei prossimi giorni.*

*Si ricorda che per le iscrizioni via web è a disposizione il portale [www.ruir.it](http://www.ruir.it).*

*Nel caso di iscrizioni tramite modelli cartacei, si raccomanda di non utilizzare le bozze degli allegati scaricati dal sito dell'Autorità nei mesi di agosto e settembre 2006 durante la fase della pubblica consultazione (contraddistinti dai numeri da 22 a 31), in quanto superati da quelli definitivi pubblicati sul sito il 16 ottobre 2006.*

**Art. 2, lett. d) – Definizione di intermediazione assicurativa****1. Cosa si intende per "collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati"?**

**Un collaboratore "esterno" (non dipendente) di un'agenzia, che abbia il solo compito di curare l'assistenza e la gestione di pratiche di sinistro dei clienti dell'agenzia rientra nell'attività di intermediazione? Deve essere iscritto nel registro?**

Per "collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati" si intende l'attività di assistenza offerta dall'intermediario all'assicurato che, avendo subito un sinistro, si deve rivolgere alla propria compagnia di assicurazione per chiedere il pagamento delle somme dovute.

Il collaboratore esterno che abbia il compito di curare l'assistenza e la gestione di pratiche di sinistro per conto dell'agente, pertanto, svolge attività di intermediazione e perciò deve essere iscritto nel registro, sezione E.

**2. L'attività di mera consulenza assicurativa costituisce intermediazione? E in tale caso a quale sezione del registro deve essere richiesta l'iscrizione?**

Secondo la definizione di cui all'art. 106 del Codice delle assicurazioni e all'art. 2, lett. d) del Regolamento, l'attività di consulenza, se finalizzata alla proposta e/o presentazione di contratti assicurativi e svolta dietro compenso, costituisce attività di intermediazione assicurativa e pertanto comporta l'iscrizione nel registro.

In particolare, l'intermediario dovrà iscriversi: nella sezione A, se agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione; nella sezione B, se agisce su incarico del cliente senza essere fornito di poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione; nella sezione C, se è il produttore diretto di un'impresa di assicurazione ed esercita l'intermediazione assicurativa nei rami vita e dei rami infortuni e malattie senza obblighi di orario o di risultato; nella sezione D se si tratta di una banca, di un intermediario finanziario, di una Sim o di Poste Italiane s.p.a. - Divisione bancoposta; nella sezione E, se è un dipendente, collaboratore, produttore o altro incaricato degli intermediari iscritti nella sezione A, B o D che opera al di fuori dei locali degli intermediari stessi.

### **3. Svolge attività di intermediazione assicurativa:**

- un collaboratore (c.d. "esattore") che si limita ad incassare i premi presso il domicilio degli assicurati?
- un collaboratore che acquisisce la denuncia di sinistro presso il domicilio dell'assicurato?
- il c.d. "procuratore"?
- il fattorino addetto a consegnare/ritirare documenti e/o assegni, consegnando relative quietanze, ma senza apporre firme per ricevuta?

Non può essere resa una risposta unitaria ai quesiti posti, in quanto le figure sopraindicate vanno riempite di contenuto alla luce della definizione di attività di intermediazione assicurativa di cui all'articolo 106 del Codice delle Assicurazioni e all'art. 2, lettera d) del Regolamento e dell'attività in concreto esercitata, con particolare riferimento al contesto nel quale operano. A titolo esemplificativo, deve essere iscritto nel registro chi ritira assegni, incassa premi, acquisisce denunce di sinistro presso il domicilio dell'assicurato, in quanto tali operazioni rientrano nell'attività di conclusione, gestione o assistenza nell'esecuzione del contratto. Non deve, di contro, essere iscritto il soggetto che svolga l'attività tipica del fattorino, vale a dire la mera consegna e ricezione di documentazione in busta chiusa, con contestuale rilascio di ricevuta relativa al solo recapito della busta, senza possibilità di avere visione ed entrare nel merito della documentazione consegnata o ricevuta.

### **4. Esercita attività di intermediazione assicurativa il procacciatore di affari o il segnalatore?**

Alla luce della definizione di cui all'art. 106 del Codice delle Assicurazioni e all'art. 2, lett. d) del Regolamento, l'attività di mera segnalazione di nominativi all'intermediario senza percepire alcun compenso non è riconducibile alla nozione di attività di intermediazione, salvo che essa non si sostanzia anche in un'attività propedeutica o correlata alla presentazione o proposta di contratti di assicurazione ai clienti segnalati e comporti la percezione di un compenso.

### **5. I dipendenti di agenzia a cui fanno capo le mansioni di gestione sinistri o contabilità aziendale svolgono attività di intermediazione assicurativa? Devono essere iscritti?**

I soggetti che, all'interno dei locali di un intermediario, esercitano esclusivamente attività amministrative quali, ad esempio, la tenuta della contabilità non svolgono attività di intermediazione assicurativa e, pertanto, non devono essere iscritti nel registro.

Costituisce, invece, attività di intermediazione assicurativa la gestione dei sinistri e, di conseguenza, se i soggetti che svolgono tale ultima attività operano al di fuori dei locali dell'intermediario iscritto in A, B o D che se ne avvale, essi devono essere iscritti nella sezione E del registro; viceversa, se tale attività è esercitata all'interno dei locali del predetto intermediario, non è richiesta l'iscrizione nel registro, ma ai soggetti che la svolgono si applica la disciplina dell'art. 42 del Regolamento.

## **Artt. 13 e 14 – Iscrizione delle società agenziali**

### **1. L'oggetto sociale di una società che intenda iscriversi nella sezione A del registro deve contenere specifiche particolari o seguire una bozza di riferimento eventualmente predisposta dall'ISVAP?**

Non vi è una bozza di riferimento circa il contenuto dello statuto di una società agenziale, tuttavia l'oggetto sociale deve includere l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

## **Art. 21 – Formazione professionale**

### **1. Come deve essere certificata la formazione professionale?**

L'impresa di assicurazione che si avvale di produttori diretti è tenuta ad attestare, nella domanda per la loro iscrizione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, di aver provveduto ad impartire loro una formazione conforme ai criteri di cui al comma 2 dell'art. 17; nel caso dei soggetti da iscrivere nella sezione E, la predetta attestazione è resa nella domanda di iscrizione dagli intermediari che si avvalgono della loro collaborazione (art. 21, comma 3).

### **2. Quale formazione professionale va impartita a coloro che intendano svolgere per la prima volta attività subagenziale o quella di collaboratore da iscrivere nella sezione E?**

Come previsto dall'art. 21, lett. c) del Regolamento, la formazione deve essere acquisita mediante la partecipazione a corsi di formazione conformi ai criteri previsti dall'art. 17, comma 2. In particolare, fermi restando gli ulteriori requisiti di cui alla norma da ultimo citata, il soggetto da formare, nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, dovrà partecipare a corsi in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 60 ore annuali, di cui almeno 30 in aula, aventi ad oggetto le materie indicate nella lett. b) dell'art. 17.

### **3. Le imprese monoramo devono erogare lo stesso numero di ore di quelle multiramo?**

Il numero minimo di ore di frequenza ai corsi di formazione professionale per l'iscrizione al registro è identico per tutti gli intermediari che non sostengono una prova di idoneità; la formazione in tal modo acquisita, consente, tra l'altro, ai soggetti che collaborano con un intermediario operante per un'impresa monoramo di prestare la propria collaborazione anche ad un intermediario che opera per un'impresa multiramo, senza necessità di integrare la formazione.

## **Art. 21 – Iscrizione delle persone fisiche nella sezione E del registro**

### **1. Da chi può essere sostituito il subagente temporaneamente assente?**

Il subagente temporaneamente assente può essere sostituito solo da altro soggetto che collabora con lo stesso agente, che sia stato da questo iscritto nella sezione E del registro e che pertanto sia in possesso dei medesimi requisiti richiesti al primo in termini di copertura assicurativa, formazione professionale e requisiti di onorabilità.

### **2. I promotori finanziari che operano all'interno di agenzie assicurative, e che quindi collocano prodotti assicurativi, sono tenuti a riprodurre tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione alla sezione E visto che è già stata a suo tempo prodotta per l'iscrizione all'albo promotori finanziari oppure è sufficiente un'autocertificazione?**

Il collaboratore che opera esclusivamente all'interno di agenzie assicurative non è tenuto all'iscrizione nella sezione E del registro, dal momento che in tale sezione, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento, devono essere iscritti gli addetti all'attività di intermediazione che operano al di fuori dei locali dell'intermediario iscritto nelle sezioni A, B, o D.

Il collaboratore, tuttavia, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 42 del Regolamento. Relativamente alla professionalità, il promotore finanziario deve acquisire la specifica formazione assicurativa richiesta dal Regolamento (art. 17, comma 2); riguardo ai requisiti di onorabilità, il promotore finanziario potrà, qualora

l'intermediario che si avvale della sua collaborazione lo accetti, produrre un'autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. La documentazione relativa al possesso dei predetti requisiti da parte del promotore finanziario deve essere conservata dall'agente.

**3. Gli impiegati di una subagenzia devono essere iscritti nella sezione E in quanto operanti al di fuori dei locali dell'agente? E i collaboratori dei subagenti? Chi deve richiedere l'iscrizione? E' possibile svolgere attività di collaborazione per più di un intermediario?**

Sia gli impiegati che i collaboratori di una subagenzia che svolgono attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'agente devono essere iscritti nella sezione E (art. 21, comma 1).

La domanda di iscrizione è presentata, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, da ciascun intermediario iscritto in A, B o D che si avvale della collaborazione dei soggetti da iscrivere.

E' possibile svolgere attività di intermediazione anche per diversi intermediari iscritti nella sezione A, nel rispetto, naturalmente, delle regole contrattuali disciplinanti il rapporto tra il collaboratore e l'agente. Di tale plurima collaborazione viene data evidenza nel registro, come previsto dall'art. 5, comma 3, lett. a) del Regolamento.

**4. Nel caso in cui un collaboratore non sia iscritto quali sono le conseguenze di carattere sanzionatorio?**

L'esercizio abusivo dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa da parte di un soggetto non iscritto nel registro è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da diecimila a centomila euro (art. 305 del Codice delle Assicurazioni). Inoltre, è prevista la sanzione disciplinare della radiazione dal registro per l'intermediario che si avvale di collaboratori non iscritti (art. 62 del Regolamento).

Roma, 6 dicembre 2006

**DOMANDE FREQUENTI SUL REGOLAMENTO INTERMEDIARI****QUARTO GRUPPO**

*Viene pubblicato oggi sul sito dell'Autorità un quarto gruppo di risposte alle domande più frequenti provenienti dal mercato in merito al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 sull'intermediazione assicurativa. Ulteriori risposte saranno rese disponibili nei prossimi giorni.*

*Si ricorda che per le iscrizioni via web è a disposizione il portale [www.ruir.it](http://www.ruir.it).*

*Nel caso di iscrizioni tramite modelli cartacei, si raccomanda di non utilizzare le bozze degli allegati scaricati dal sito dell'Autorità nei mesi di agosto e settembre 2006 durante la fase della pubblica consultazione (contraddistinti dai numeri da 22 a 31), in quanto superati da quelli definitivi pubblicati sul sito il 16 ottobre 2006.*

**Art. 4 – Iscrizione nelle sezioni del registro****1. Un promotore finanziario che opera con proprio mandato per la compagnia e che collabora con un'agenzia con contratto autorizzato dalla mandante deve essere iscritto nella sezione E?**

Nel precisare che un promotore finanziario può operare su mandato della compagnia solo nel caso in cui sia iscritto alla sezione A del registro, ai sensi degli artt. 8, 63 o 67 del Regolamento, si fa presente che non è consentito cumulare la qualifica di agente iscritto nella sezione A del registro e di promotore finanziario che collabora con altri intermediari iscritti nel registro al di fuori dei loro locali (sezioni A, B o D), in quanto tale attività richiederebbe l'iscrizione nella sezione E, determinando un cumulo di iscrizioni che il Codice ed il Regolamento non consentono. Unica eccezione è quella prevista dall'art. 4, comma 4, del Regolamento con riferimento al ramo R. C. auto.

E' consentito svolgere attività di promotore finanziario iscritto nel relativo Albo ed operare in qualità di collaboratore di un intermediario assicurativo, senza essere titolare in proprio di mandati agenziali. In tal caso, il promotore finanziario dovrà essere iscritto nella sezione E del registro dall'intermediario che se ne avvale.

**2. Un intermediario finanziario ex art. 106 del T.U.B. può esercitare l'attività di intermediazione assicurativa solo iscrivendosi nella sezione E, o può iscriversi anche in altra sezione del registro?**

L'intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale di cui all'art. 106 del T.U.B. non è incluso tra i soggetti (del settore bancario, finanziario e postale) specificamente indicati dall'art. 109, comma 2, lett. d), del Codice delle Assicurazioni Private e dall'art. 19 del Regolamento; conseguentemente, può essere iscritto esclusivamente nella sezione E del registro per collaborare con un intermediario di cui alle sezioni A, B o D.

**3. Lo stesso soggetto può essere iscritto nella sezione E da un agente iscritto nella sezione A e da un broker iscritto nella sezione B?**

Uno stesso soggetto può collaborare con più di un intermediario, purchè sia stato iscritto nella sezione E da ciascun intermediario che si avvale della sua attività. Tuttavia, si sottolinea che la collaborazione per intermediari iscritti in sezioni diverse del registro deve essere prestata in modo da non creare pregiudizio nei confronti degli assicurati, con

particolare riferimento al profilo del conflitto di interessi e che, nell'entrare in contatto con il cliente, l'intermediario deve chiaramente specificare la veste in cui agisce.

**4. In quale sezione del registro deve iscriversi il socio accomandatario di una s.a.s. attualmente iscritto all'Albo Agenti?**

Il socio accomandatario di una s.a.s., iscritto all'albo agenti in qualità di rappresentante legale o di delegato all'esercizio dell'attività assicurativa di società agenziale, viene iscritto nella sezione A del registro, ai sensi degli artt. 63 e 65 del Regolamento, sempre che la società gli attribuisca la qualifica di responsabile dell'attività di intermediazione.

**5. I collaboratori familiari possono essere iscritti nel registro? I dipendenti addetti a sede distaccata con mansioni anche esterne devono essere iscritti nel registro?**

Tutti i collaboratori di intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro operanti al di fuori dei locali di detti intermediari devono essere iscritti nella sezione E del registro, siano essi familiari o addetti a sedi distaccate.

**Art. 56 - Contratti in forma collettiva**

**1. Considerato che, relativamente ai contratti in forma collettiva di cui all'art. 56, non sono applicabili nei confronti degli assicurati alcune disposizioni del Regolamento relative agli obblighi di comportamento è possibile modificare l'allegato 7A, escludendo le lettere b), c) e d)?**

La modifica è possibile, riguardando articoli non applicabili a tali fattispecie.

**Art. 65 – Società agenziali**

**1. Nel caso di società agenziale con più amministratori responsabili dell'attività di intermediazione assicurativa, la domanda di iscrizione della società dovrà essere presentata da uno soltanto degli amministratori o da ciascuno di essi?**

Ai fini dell'iscrizione di una società agenziale nella sezione A del registro, la relativa domanda deve essere presentata da uno soltanto dei rappresentanti legali. In ogni caso, ciascun amministratore al quale sia stata attribuita la qualifica di responsabile dell'attività di intermediazione deve chiedere l'iscrizione (allegato 8A) nella medesima sezione A e deve, altresì, essere stato individuato con tale qualifica nella domanda di iscrizione della società (allegato 8B).

**2. Le società agenziali sono tenute, nella domanda di iscrizione, ad indicare sedi distaccate e/o periferiche della società stessa, diverse dalle eventuali sedi secondarie previste nell'atto costitutivo?**

Non è necessaria ai fini dell'iscrizione la comunicazione di tali sedi distaccate e/o periferiche.

**3. Una società agenziale iscritta nel registro, con responsabili dell'attività di intermediazione anch'essi iscritti, può proseguire l'attività in pendenza dell'istruttoria relativa all'iscrizione nel registro di una nuova società che sostituisca la precedente, disciolta a seguito di riorganizzazioni della rete agenziale disposte dalla mandante e dovute alla risoluzione dei rapporti di agenzia per limiti di età ?**

La costituzione di una nuova società, ove presupponga una riorganizzazione aziendale con modifiche strutturali o relative alla compagine sociale, rende necessaria, per consentire l'operatività del nuovo soggetto, l'istruttoria finalizzata all'accertamento dei requisiti previsti dal Codice delle Assicurazioni, posto che, a differenza della pregressa disciplina, la nuova disciplina sull'intermediazione assicurativa considera le società agenziali soggetti distinti ed

autonomi rispetto alle persone fisiche pure iscritte nel registro. Pertanto, considerato che si tratta di una società nuova, a regime non sarà possibile garantire una continuità nell'operatività dei due soggetti. Né la circostanza che, in ipotesi, i responsabili dell'attività di intermediazione siano gli stessi della società disciolta è di per sé sufficiente a dimostrare l'identità delle due società.

Tuttavia, in considerazione della prossimità alla fine dell'anno e, dunque, al periodo in cui generalmente si realizzano le cennate riorganizzazioni, si ritiene di poter consentire, per la sola fase transitoria, l'iscrizione della società agenziale di nuova costituzione ai sensi dell'art. 65 del Regolamento, nonché l'operatività della stessa in pendenza dell'istruttoria. In merito, si precisa che ciò sarà possibile a condizione che tale ultima società costituisca promanazione di quella che precedentemente esercitava attività agenziale e si trovava nelle condizioni di cui al richiamato art. 65 e che la relativa domanda di iscrizione sia presentata entro il 31 dicembre 2006.

### **Artt. 67 e 70 – Regime transitorio**

#### **1. Con riferimento all'art. 70, i dodici mesi di espletamento dell'attività richiesti ai fini dell'iscrizione nella sezione E del registro si calcolano a partire dal 24 ottobre 2006 o dal 1° gennaio 2007?**

L'art. 70, al pari di tutte le altre disposizioni della parte V del Regolamento, è entrato in vigore il 24 ottobre 2006 e, pertanto, il richiamo recato dai diversi articoli alla "*data di entrata in vigore del presente Regolamento*" è da intendersi riferito al 24 ottobre 2006.

#### **2. I soggetti da iscrivere nelle sezioni C ed E ai sensi delle disposizioni transitorie che, pur avendo iniziato ad esercitare attività di intermediazione assicurativa successivamente al 1° gennaio 2006 (es. 1° marzo 2006) ed essendo perciò privi del requisito di professionalità richiesto ai fini dell'iscrizione dagli articoli 68 e 70 del Regolamento, acquisiscano i requisiti di formazione professionale previsti dagli artt. 17 e 21 entro il 31 dicembre 2006, possono continuare ad esercitare l'attività svolta in pendenza dell'istruttoria dell'ISVAP?**

E' possibile applicare in via analogica a tali soggetti il disposto di cui all'art. 71, comma 3 del Regolamento, consentendo quindi la prosecuzione dell'attività, a condizione che la documentazione relativa all'iscrizione dei predetti soggetti sia trasmessa entro il 31 dicembre 2006 e la formazione professionale acquisita sia rispondente ai criteri previsti dagli articoli 17 e 21 del Regolamento.

Tuttavia, considerato che la ratio dell'art. 343, comma 4 del Codice delle Assicurazioni e dell'art. 71, comma 3 del Regolamento è rivolto a soggetti già operanti l'intermediario che presenta la domanda di iscrizione di tali soggetti dovrà dichiarare anche la loro attuale operatività. A tal fine, potrà utilizzare i modelli 1G e 1H, parte I, aggiungendo la seguente dichiarazione:

h bis) "esercitano attività di intermediazione assicurativa dal ....." (inserire gg/mese/anno).

Inoltre, poiché tali modelli sono stati elaborati nell'ipotesi che l'intermediario richiedente sia già iscritto nel registro, potrà essere apportata una modifica, indicando in luogo della sezione e del numero di iscrizione nel registro dell'intermediario richiedente, la data di presentazione della sua domanda di iscrizione o di trasferimento al registro.

Roma, 14 dicembre 2006

**DOMANDE FREQUENTI SUL REGOLAMENTO INTERMEDIARI****QUINTO GRUPPO**

*Viene pubblicato oggi sul sito dell'Autorità un quinto gruppo di risposte alle domande più frequenti provenienti dal mercato in merito al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 sull'intermediazione assicurativa.*

*Si ricorda che per le iscrizioni via web è a disposizione il portale [www.ruir.it](http://www.ruir.it).*

*Nel caso di iscrizioni tramite modelli cartacei, si raccomanda di non utilizzare le bozze degli allegati scaricati dal sito dell'Autorità nei mesi di agosto e settembre 2006 durante la fase della pubblica consultazione (contraddistinti dai numeri da 22 a 31), in quanto superati da quelli definitivi pubblicati sul sito il 16 ottobre 2006.*

**Art. 2, lett. z) - Responsabile dell'attività d'intermediazione**

**1. Nella definizione di "responsabile dell'attività di intermediazione" può essere ricompreso un soggetto che, pur non avendo la qualifica di dirigente, svolga funzioni direttive?**

L'art. 2, lett. z), del Regolamento definisce come responsabile dell'attività di intermediazione di società iscritte nel registro colui al quale, nell'ambito della dirigenza, sono attribuiti poteri decisionali e che esercita funzioni di coordinamento e di controllo dell'attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società.

Relativamente alla nozione di "dirigenza", essa va intesa con riferimento all'effettivo svolgimento di mansioni direttive: possono pertanto assumere la qualifica di responsabile anche soggetti ai quali, indipendentemente dall'inquadramento nell'organico, siano state attribuite dai competenti organi della società mansioni direttive.

**Articolo 21- Formazione professionale**

**1. E' possibile considerare, nel calcolo delle ore di formazione necessarie ai fini dell'iscrizione nel registro, quelle erogate a partire dal 1° gennaio 2006 nel caso in cui la formazione abbia affrontato le materie previste dal Regolamento e sia stato sostenuto un test di verifica documentabile?**

Come precisato nel secondo gruppo di risposte alle domande più frequenti del mercato le attività di formazione impartite in occasioni precedenti, pur se a seguito dell'emanazione delle disposizioni dell'Autorità, non sono valutabili in quanto le precedenti disposizioni non prevedevano standard minimi né particolari modalità di svolgimento dei corsi.

Qualora, tuttavia, in via autonoma le imprese e/o gli intermediari abbiano erogato una formazione pienamente rispondente a tutti i requisiti previsti dall'art. 17, comma 2, del Regolamento, certificata con data anteriore alla data di emanazione del Regolamento, tale formazione potrà essere fatta valere. Non è pertanto ammesso l'adeguamento *ex post* di una formazione impartita in modo non conforme alle previsioni del Regolamento.

**Articolo 42 – Addetti operanti all'interno**

**1. Quale è il termine per effettuare l'attività di prima formazione ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del Regolamento? E quello entro il quale deve essere effettuato il successivo primo aggiornamento annuale?**

Ai sensi dell'art. 42, comma 3, del Regolamento il termine previsto per la prima formazione è il 30 settembre 2007; relativamente al primo aggiornamento professionale o successivo si

ritiene che lo stesso potrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2008, al fine di consentire per il maggior numero di intermediari possibile l'allineamento di tale tempistica con quella prevista per la reportistica annuale a cui le imprese sono tenute in base all'art. 40.

### **Artt. 67 e 70 – Regime transitorio**

**1. Può un soggetto che verrà iscritto nella sezione E del registro entro il 31 dicembre 2006 presentare, entro il 31 marzo 2007, domanda per l'iscrizione nelle sezioni A o B in forza dei titoli equipollenti? Come si deve comportare chi intenda continuare a svolgere l'attività in E e mantenere il requisito di professionalità conseguito in forza dei titoli equipollenti ai fini di un successivo passaggio dalla sezione E alle sezioni A o B?**

Il soggetto per cui viene presentata domanda di iscrizione in E e che abbia maturato entro il 31 dicembre 2006 i titoli equipollenti può presentare entro il 31 marzo 2007 la domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del registro ai sensi dell'art. 67 del Regolamento, utilizzando i modelli 8H o 8L.

Se il soggetto intende solo conseguire il requisito di professionalità, senza esercitare per il momento le attività proprie delle sezioni A o B, in quanto interessato a svolgere l'attività di cui alla Sezione E, dovrà dare espressamente indicazione di tale circostanza nei citati modelli di domanda. Resta salva la facoltà di contemporaneo esercizio delle attività di cui alle sezioni A ed E nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 4, comma 4, del Regolamento.

Questa Autorità rilascerà all'interessato per il quale sia riconosciuto il possesso dei titoli equipollenti specifiche attestazioni del requisito di professionalità da far valere nel caso di un successivo passaggio alle sezioni A o B.

### **Articolo 69 - Iscrizione delle banche**

**1. Ove la banca che richieda l'iscrizione nella sezione D del registro disponga solo del numero di iscrizione all'albo delle banche e sia sprovvista del numero del provvedimento di autorizzazione ovvero della relativa data di rilascio, come deve essere redatta la richiesta, considerando che gli spazi da compilare sono già predisposti?**

In tali fattispecie, l'interessato potrà modificare i dati sul modello cartaceo, prescindendo dagli spazi predisposti; si precisa che il modulo compilabile per via telematica pubblicato sul sito è già stato modificato per consentire l'inserimento dei dati stessi.

### **Articolo 73, comma 2**

**1. Qual'è il termine per l'adeguamento alle disposizioni del Regolamento dei soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 3, commi 2 e 3?**

Ai sensi dell'art. 73, comma 2, il termine per l'adeguamento alle previsioni del Regolamento è fissato al 30 giugno 2007; di conseguenza, relativamente agli obblighi di iscrizione nel registro, il termine si intenderà rispettato qualora la domanda sia inoltrata entro il 30 giugno. Resta fermo il termine di 90 giorni previsto per la conclusione del procedimento da parte dell'Autorità.

## **Tassa di concessione governativa**

**1. L'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara – , nel manifestarsi favorevole al pagamento cumulativo della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nella sezione E nel caso di diverse migliaia di collaboratori, ha tuttavia chiesto il benestare dell'ISVAP all'effettuazione del pagamento secondo dette modalità. E' possibile per l'ISVAP questa modalità di pagamento ?**

Per quanto di competenza dell'ISVAP, non sussistono elementi ostativi ad effettuare il pagamento della tassa di concessione governativa con le prospettate modalità, a condizione che sia comunque possibile ricondurre il pagamento effettuato al singolo soggetto di cui si richiede l'iscrizione. La società che richiede l'iscrizione è tenuta a conservare, per successivi controlli da parte dell'ISVAP, l'elenco dei soggetti ai quali si riferisce il versamento.

Roma, 20 dicembre 2006

**RUI: RISPOSTE AI QUESITI SULLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA**

*A seguito di numerose richieste di informazioni in merito al pagamento della tassa di concessione governativa per l'iscrizione al Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi si riassumono le indicazioni sul predetto pagamento, sulla base della posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate.*

1. La tassa di concessione governativa prevista dall'art. 1 del D.P.R. 26.10.1972 n. 641 è dovuta dalle persone fisiche e dalle società che si iscrivono per la prima volta nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. La tassa è dovuta dalle persone fisiche che si iscrivono per la prima volta, anche nel caso in cui assumano la qualifica di responsabile dell'attività di intermediazione o rappresentante legale, amministratore delegato o direttore generale di una società da iscrivere anch'essa nel registro, la quale paghi a sua volta la tassa di concessione governativa per la propria iscrizione.
2. La tassa non è dovuta dalle persone fisiche già iscritte all'Albo nazionale degli agenti di assicurazione o dalle persone fisiche e società di mediazione già iscritte all'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, in quanto la tassa è stata già pagata al momento dell'iscrizione in tali Albi. Ai sensi dell'art. 343 del Codice delle Assicurazioni, infatti, tali soggetti sono "trasferiti di diritto" dagli Albi al Registro.
3. Un soggetto che svolge attività di intermediazione per più di un intermediario iscritto nel Registro (nelle sezioni A, B o D) e che deve essere iscritto nella sezione E deve pagare la tassa di concessione governativa solo all'atto dell'iscrizione effettuata su domanda del primo intermediario che si avvale della sua collaborazione.
4. La tassa di concessione governativa non va pagata in occasione di successivi passaggi da una sezione all'altra del Registro.
5. La tassa ammonta ad euro 168,00 e va pagata mediante bollettino di conto corrente postale n. 8003, intestato a "Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative" con causale "Tassa iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi" Art. 109 D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e Regolamento Isvap 16/10/06, n. 5.
6. Il codice tariffa da utilizzare per le figure di intermediari diversi dagli agenti e dai mediatori (sezioni C, D ed E) è il numero **8617** "Autorizzazioni, concessioni, licenze, iscrizioni, non considerati nei codici tariffa precedenti, per l'esercizio di attività industriali e commerciali e di professioni, arti e mestieri".
7. Relativamente al pagamento della tassa di concessione governativa in forma cumulativa per l'iscrizione in E di più collaboratori si rinvia a quanto indicato nel "quinto gruppo di risposte alle domande più frequenti del mercato".

Roma, 21 dicembre 2006

**DOMANDE FREQUENTI SUL REGOLAMENTO INTERMEDIARI****SESTO GRUPPO**

*Viene pubblicato oggi sul sito dell'Autorità un sesto gruppo di risposte alle domande più frequenti provenienti dal mercato in merito al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 sull'intermediazione assicurativa.*

**Articolo 3**

**1. E' possibile ricomprendere nella nozione di polizze stipulate in connessione con un "viaggio prenotato", ai sensi dell'art. 3, comma 6, punto 4 del Regolamento le polizze stipulate da società di autonoleggio ed aventi come assicurati i titolari del contratto di autonoleggio a copertura di rischi quali la perdita della vita, infortuni, perdita o danneggiamento del bagaglio trasportato con l'autoveicolo noleggiato?**

L'interpretazione della locuzione "viaggio prenotato" deve essere effettuata alla luce del dato letterale contenuto nell'art. 1, comma 2, lett. e), punto ii) della Direttiva 2002/92/CE che, al fine di rendere operativa l'esclusione dell'applicabilità della disciplina dell'intermediazione assicurativa richiede che la polizza copra rischi connessi con "il viaggio prenotato presso l'intermediario".

Dalla condizione sopra evidenziata discende che la semplice stipula di un contratto di noleggio di autoveicoli non rientra nella nozione di "viaggio prenotato": infatti, appare evidente che la stipula di un contratto di autonoleggio ha ad oggetto il noleggio di un mezzo di trasporto e non la prenotazione di un viaggio.

La semplice possibilità di effettuare un viaggio, usufruendo direttamente in proprio del mezzo di trasporto preso a noleggio, non pare sufficiente per estendere la definizione di prenotazione di un viaggio fino a ricomprendervi il semplice noleggio del mezzo di trasporto.

**Articolo 4 – Iscrizione nel Registro**

**1. Può un intermediario iscritto nella sezione D ricevere incarichi di distribuzione da parte di un altro soggetto iscritto nella medesima sezione?**

Un intermediario iscritto nella sezione D non può ricevere incarichi di distribuzione da parte di un altro soggetto iscritto nella medesima sezione, perché in tal modo verrebbe ad esercitare le funzioni del collaboratore e dovrebbe, pertanto, essere iscritto nella sezione E. Tuttavia, non sussistendo divieti specifici, nulla esclude che un'impresa di assicurazioni possa conferire congiuntamente o disgiuntamente incarichi di distribuzione a più intermediari iscritti nella stessa sezione, cosicché, nell'ambito di tale incarico, gli stessi possano liberamente organizzarsi in ordine alle modalità di distribuzione, nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento e del mandato conferito dall'impresa, ferma restando, pertanto, la possibilità di intermediare unicamente prodotti standardizzati.

**2. I soggetti che svolgono attività di intermediazione assicurativa in via accessoria ad un'altra attività professionale principale, distribuendo polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento erogati per l'acquisto di beni e servizi, sono tenuti ad iscriversi nel registro e, nel caso affermativo, con quali modalità sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni del Regolamento stesso?**

Ai sensi del Regolamento è qualificata come attività di intermediazione assicurativa quella di cui all'art. 2, lett. d), del Regolamento medesimo anche quando abbia ad oggetto coperture assicurative abbinata alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, forniti a titolo di attività principale.

Nel caso in cui tale attività di intermediazione assicurativa sia esercitata in via complementare rispetto ad un'altra attività professionale principale all'interno degli esercizi commerciali in cui i beni o servizi sono acquistati ed abbia ad oggetto polizze collegate ad operazioni di finanziamento si ritiene che l'adeguamento alle disposizioni del Regolamento possa realizzarsi con le modalità di seguito esposte.

Con riferimento agli obblighi di iscrizione previsti dal Regolamento, è da premettere che essi non riguardano coloro che, nella qualità di commessi ai sensi dell'art. 2210 c.c., offrano, all'interno di esercizi commerciali in cui i beni o i servizi sono acquistati e sulla base di convenzioni stipulate con una compagnia di assicurazioni, coperture assicurative accessorie a detti beni o servizi e tipiche dei contratti di credito al consumo. Ciò considerato che costoro ordinariamente svolgono mansioni ritenute dalla giurisprudenza meramente esecutive e prive di contenuto negoziale.

Dovranno essere invece iscritti nella sezione E del Registro, in quanto collaboratori di intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D, gli addetti all'attività di intermediazione assicurativa all'interno dei singoli punti di vendita, muniti di procura institoria che ne definisca lo *status*, assoggettandoli alla responsabilità dell'intermediario committente.

In questi casi, per quanto concerne l'informativa precontrattuale da fornire all'acquirente – consumatore, ai sensi dell'art. 49, comma 4 del Regolamento, l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D dovrà predisporre e l'addetto all'attività di intermediazione nel punto vendita distribuire ai commessi, una nota sinteticamente illustrativa delle caratteristiche della copertura assicurativa accessoria al bene o servizio offerto al cliente, in modo che quest'ultimo, ricevendola in consegna, possa averne conoscenza in fase prenegoziale.

La nota illustrativa da mettere a disposizione del cliente dovrà afferire unicamente alle predette coperture, restando inteso che ogni ulteriore e più approfondita informazione potrà essere fornita esclusivamente dall'addetto all'attività di intermediazione all'interno del punto vendita, in quanto iscritto nel Registro, coperto dalla responsabilità patrimoniale dell'intermediario iscritto nella sezione D di cui è collaboratore e tenuto agli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale.

Resta inteso che ai clienti, oltre all'informativa circa la sussistenza del tipo di copertura abbinata al finanziamento, va consegnata la documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 49 del Regolamento, del cui rilascio gli stessi clienti dovranno fornire attestazione ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

Il responsabile iscritto in E, inoltre, attraverso la sua presenza nel punto vendita ove i commessi operano, dovrà garantirne l'operato, rispondendo della loro correttezza secondo i principi generali. Dell'assunzione di responsabilità è predisposta e conservata adeguata formalizzazione.

La menzionata ricostruzione attiene a coperture assicurative intese a garantire al finanziatore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità, disoccupazione dell'acquirente – consumatore, furto o perdita di strumenti di pagamento connessi ad

operazioni di credito al consumo, ovvero ad altre coperture la cui accessoria rispetto al credito sia attestata da apposite clausole di vincolo a favore del finanziatore o dalla designazione di quest'ultimo quale beneficiario della prestazione assicurativa.

La soluzione sopra illustrata può valere anche nel caso di offerta di coperture assicurative accessorie all'erogazione di mutui per l'acquisto di immobili, che assicurino la preservazione del valore economico del bene acquistato o prevedano coperture assicurative riferite al mutuatario che abbiano la finalità di garantire il recupero del credito; ciò sempre a condizione che l'attività di intermediazione assicurativa venga svolta da un soggetto specificamente individuato come responsabile dell'attività intermediativa, dovendo lo stesso conseguentemente iscriversi nella sezione E quale collaboratore dell'intermediario di cui alla sezioni A, B o D con i connessi obblighi di legge (formazione professionale, responsabilità patrimoniale dell'intermediario).

Resta ferma la facoltà di questo soggetto di avvalersi, nei limiti sopra precisati, di commessi o ausiliari.

Quanto al requisito della professionalità necessario ai fini dell'iscrizione nella sezione E, è possibile che i soggetti individuati come responsabili dell'intermediazione assicurativa nei singoli punti di vendita o di erogazione abbiano di fatto svolto tale attività, anche nelle forme di cui all'art. 3, comma 3, in epoca precedente all'entrata in vigore del Regolamento e, dunque, che soddisfino sul piano sostanziale la previsione dell'art. 70, per aver maturato la specifica esperienza nei 12 mesi antecedenti l'entrata in vigore del citato art. 70. Trattandosi di valutazione da effettuare in concreto, il possesso del requisito in parola può attestarsi unicamente attraverso una apposita dichiarazione dell'intermediario iscritto nella sezione D del Registro con il quale l'intermediario collabora.

### **Articoli 17 e 21 – Corsi di formazione professionale**

#### **1. Esistono corsi di formazione e di aggiornamento professionale certificati dall'ISVAP?**

L'ISVAP non rilascia accreditamenti a strutture che svolgono le attività di formazione ed aggiornamento professionale, né tantomeno certifica i relativi corsi.

Infatti, il Codice delle assicurazioni ed il Regolamento ISVAP n. 5/2006 stabiliscono i requisiti minimi della formazione, ma lasciano all'autonomia ed alla responsabilità delle imprese e degli intermediari l'organizzazione della formazione stessa.

Ne consegue che ogni eventuale forma di pubblicizzazione di accreditamenti o certificazioni rilasciati da questa Autorità deve ritenersi indebita e sarà opportuno venga qui segnalata.

#### **2. Oltre alla contemporanea presenza nello stesso luogo di docenti e discenti ed alla videoconferenza, esistono altre modalità ritenute idonee ai fini della formazione in aula prevista dal Regolamento?**

Sono considerati equivalenti a quelli in aula di cui all'art. 2, lett. j) del Regolamento, tutti i corsi svolti secondo le tecniche didattiche interattive offerte dall'evoluzione tecnologica.

### **Art. 22 – Iscrizione delle società nella sezione E**

**1. Una società iscritta nella sezione E, che svolge attività di intermediazione al di fuori dei locali di una società iscritta nella sezione A, può avvalersi a sua volta per esercitare tale attività di un'altra società?**

Una società iscritta in E non può operare, a sua volta, attraverso altra società per via della preclusione di cui agli artt. 112, comma 5 del Codice delle Assicurazioni e 22, lett. c) del Regolamento.

Nulla esclude, tuttavia, che tale ultima società possa essere iscritta nella sezione E nella veste di collaboratore diretto di un intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D.

### **Art. 23 - Polizza r.c. professionale**

**1. Il subagente ha l'obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile?**

I subagenti non hanno l'obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile, atteso che, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento, essi sono inclusi nella copertura assicurativa della polizza stipulata dall'intermediario per il quale operano iscritto nella sezione A, il quale provvede ad attestare tale inclusione nella domanda di iscrizione.

### **Art. 25 – Procedura di iscrizione**

**1. Un soggetto che abbia superato la prova di idoneità prevista dall'art. 9 del Regolamento e che è in regola con tutti gli altri adempimenti, può operare subito dopo aver presentato la domanda d'iscrizione o deve attendere la risposta dell'ISVAP? Entro quali tempi l'ISVAP provvederà a dare risposta?**

Il soggetto che abbia superato la prova di idoneità deve attendere l'iscrizione da parte dell'ISVAP, in quanto l'Autorità ha il compito di verificare la sussistenza di tutti gli altri requisiti richiesti per l'iscrizione stessa. L'ISVAP si pronuncia sulla domanda nel termine massimo di 90 giorni.

Il regime attuale non si discosta dal precedente nel quale la possibilità di dare avvio all'attività di agente o di broker era comunque subordinata all'iscrizione nei relativi Albi.

### **Art. 38 - Aggiornamento professionale**

**1. L'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento con cadenza annuale può essere effettuato facendo riferimento all'anno solare? Per i primi soggetti iscritti nel Registro quando va effettuato il primo aggiornamento professionale?**

Per tener conto delle esigenze organizzative correlate alla programmazione dell'attività di aggiornamento professionale, si ritiene di poter consentire che l'adempimento annuale dell'obbligo formativo previsto dal Regolamento sia effettuato facendo riferimento all'anno solare.

La prima cadenza dell'obbligo di aggiornamento professionale conseguente all'entrata in vigore del Regolamento, si deve intendere riferita all'anno 2008.

Roma, 2 aprile 2007

**DOMANDE FREQUENTI SUL REGOLAMENTO INTERMEDIARI****SETTIMO GRUPPO**

*Viene pubblicato oggi sul sito dell'Autorità un settimo gruppo di risposte alle domande più frequenti provenienti dal mercato in merito al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 sull'intermediazione assicurativa.*

**Iscrizione nel registro di cittadini o società con residenza o sede legale nella Repubblica di San Marino**

**1. Un cittadino della Repubblica di San Marino ed ivi residente o una società con sede legale in San Marino possono svolgere attività di intermediazione assicurativa in Italia? A tal fine è necessaria l'iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto dall'ISVAP?**

Il Codice delle Assicurazioni (art. 109, comma 1) e il Regolamento ISVAP n. 5/2006 consentono l'iscrizione nel registro agli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno la residenza o la sede legale in Italia.

E' inoltre prevista l'annotazione in un elenco annesso al registro degli intermediari residenti o con sede legale in altri Stati membri dell'UE, iscritti nel registro dello Stato membro di origine ed ammessi ad esercitare in Italia l'attività di intermediazione in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, attraverso una procedura di notifiche fra Autorità di vigilanza.

Sulla base di tali previsioni, un intermediario cittadino sammarinese (anche se già iscritto nel registro della Repubblica di San Marino) per operare nel territorio della Repubblica italiana sarebbe tenuto a trasferire la residenza in Italia e, se società, la sede legale, al fine di iscriversi nel registro italiano. Ciò in quanto a detti soggetti non può applicarsi la disciplina relativa agli intermediari comunitari.

Tuttavia, in virtù di accordi intercorrenti tra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino in ragione della contiguità territoriale che li lega (legge 6 giugno 1939, n. 1320 - che ha dato esecutorietà alla convenzione di amicizia e di buon vicinato tra l'Italia e la Repubblica di San Marino) e delle previsioni normative in materia di iscrizioni in albi, elenchi o registri non oggetto di armonizzazione comunitaria (art. 16 legge n. 526/1999 e Circolare interpretativa del Ministero della Giustizia del 14 marzo 2000), che equiparano il requisito della residenza a quello del domicilio professionale, si ritiene che l'iscrizione degli intermediari sammarinesi nel registro possa avvenire subordinatamente all'elezione in Italia di un domicilio professionale. Infatti, la ratio sottesa alla previsione che impone la fissazione della residenza in Italia può considerarsi soddisfatta – trattandosi di aspetti non armonizzati dalla direttiva 2002/92/CE sulla intermediazione assicurativa, in quanto attinenti a Stati terzi - attraverso la presenza di un presidio con carattere di stabilità idoneo a consentire l'espletamento da parte dell'ISVAP delle funzioni di vigilanza.

Analogamente, con riferimento alle società con sede legale in San Marino, si ritiene di consentirne l'iscrizione nel registro a condizione che le stesse abbiano una sede operativa o un ufficio in Italia, intesi come luogo ove sia possibile rinvenire traccia della documentazione relativa all'attività di intermediazione assicurativa svolta in Italia prevista dalla normativa vigente, anche al fine di consentire l'esercizio delle predette funzioni di vigilanza.

L'impostazione sopra descritta risulta peraltro coerente con quanto previsto nel Regolamento n. 2007-02 emanato dalla Banca Centrale di San Marino in materia di intermediazione assicurativa e riassicurativa che all'art. 27, nel disciplinare l'accesso nella Repubblica di San Marino degli intermediari assicurativi esteri, richiede, al fine di consentire l'esercizio della vigilanza, la presenza di una sede dove reperire la documentazione relativa allo svolgimento dell'attività di intermediazione.

### **Artt. 17 e 21 – Formazione professionale**

#### **1. Gli agenti possono tenere i corsi di formazione e di aggiornamento professionale in qualità di “docenti specializzati”?**

Come già chiarito nel secondo gruppo di risposte alle domande frequenti del mercato (art. 17, n. 1), gli agenti possono tenere corsi di formazione e di aggiornamento professionale purché siano in possesso di un elevato livello di conoscenza della materia assicurativa con riguardo alle nozioni di cui all'art. 17, comma 2, lett. b) del Regolamento sulle quali intendono impartire la formazione. Gli stessi dovranno essere inoltre in possesso di adeguate capacità didattiche acquisite sulla base di precedenti esperienze di insegnamento ovvero attraverso altre esperienze che abbiano fatto conseguire agli stessi la capacità di trasferire a terzi le cognizioni possedute.

Tanto si precisa, rinviando per ulteriori elementi a quanto già evidenziato nel sopra richiamato gruppo di risposte.

### **Art. 36 – Obblighi di comunicazione**

#### **1. La comunicazione dei luoghi di conservazione della documentazione di cui all'art. 57 del Regolamento, prevista dall'art. 36, comma 1, lett. b), punto 2), va effettuata da un intermediario sempre o solo nel caso in cui la documentazione sia conservata presso luoghi diversi dalla sede operativa e dalla sede legale?**

La comunicazione dei luoghi di conservazione della documentazione di cui all'art. 57 del Regolamento deve essere effettuata dagli intermediari società solo nel caso in cui tali luoghi siano diversi dalla sede legale e, per quanto attiene agli intermediari persone fisiche, solo nel caso in cui tali luoghi siano diversi dalla sede operativa dichiarata al momento della richiesta di iscrizione e detta sede sia l'unica.

### **Art. 49 - Informativa precontrattuale**

#### **1. Quale deve essere il contenuto della dichiarazione prevista dall'art. 49, comma 3, del Regolamento?**

L'art. 49, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 5/2006, pone a carico degli intermediari che entrano in contatto con i contraenti l'obbligo di predisporre una dichiarazione, da far sottoscrivere al contraente stesso, volta ad attestare l'avvenuta consegna a quest'ultimo della documentazione prevista dal medesimo articolo (in particolare: il documento sul riepilogo dei principali obblighi di comportamento, conforme al modello di cui all'allegato 7A, il documento sui dati essenziali degli intermediari e della loro attività, conforme al modello di cui all'allegato 7B e la documentazione contrattuale e precontrattuale). La disposizione impone altresì agli intermediari di conservare la documentazione atta a comprovare l'adempimento dei predetti obblighi di consegna, quale copia della suddetta dichiarazione ovvero copia dei documenti consegnati, firmati dal contraente.

Tale ultima previsione, che ha l'obiettivo di garantire l'effettività della consegna della documentazione concernente l'informativa e di quella contrattuale, nonché di rendere

possibile l'effettuazione di verifiche sull'avvenuta consegna, può consentire anche all'intermediario di prevenire contestazioni sull'adempimento di detti obblighi.

L'obiettivo di prevenire eventuali contestazioni, tuttavia, non può essere conseguito attraverso la predisposizione di dichiarazioni non conformi alle citate disposizioni regolamentari. In particolare, non si ritengono in linea con le norme del Regolamento dichiarazioni, da far sottoscrivere al contraente, il cui contenuto non sia limitato alla semplice attestazione di avvenuta ricezione della documentazione prevista dal citato art. 49, ma consista in affermazioni specifiche rese dal contraente con le quali quest'ultimo dichiara di aver avuto conoscenza di una serie di informazioni che, in base alla normativa, l'intermediario è tenuto a fornirgli e attesta, anche con l'espressione di giudizi, l'osservanza da parte dell'intermediario di alcuni obblighi di correttezza ai quali lo stesso è del pari tenuto, con particolare riferimento a quelli relativi alla valutazione di adeguatezza del contratto offerto.

In tal modo, in contrasto con lo scopo delle summenzionate disposizioni, si verrebbe infatti a ribaltare sul contraente una responsabilità che le norme pongono in capo all'intermediario, quale soggetto a cui è richiesto di svolgere l'attività di intermediazione con professionalità.

#### **Art. 73, comma 2**

**1. I collaboratori da iscrivere entro il 30 giugno 2007 nella sezione E del registro, ivi inclusi gli agenti in attività finanziaria ed i mediatori creditizi, che abbiano esercitato le attività di cui all'art. 3, commi 2 e 3, in epoca precedente all'entrata in vigore del Regolamento possono far valere ai fini dell'iscrizione nella sezione E il requisito di professionalità previsto dall'art. 70 del Regolamento medesimo?**

I soggetti da iscrivere entro il 30 giugno 2007 nella sezione E che esercitavano alla data di entrata in vigore del regolamento le attività previste dall'art. 3, commi 2 e 3, possono far valere ai fini dell'iscrizione il requisito di professionalità di cui all'art. 70 del Regolamento se hanno effettivamente svolto tali attività nei 12 mesi antecedenti al 24 ottobre 2006, data di entrata in vigore del citato art. 70.

#### **Iscrizione nel registro di collaboratori di intermediari comunitari**

**1. Se gli intermediari aventi residenza o sede legale in altri Stati membri iscritti nell'elenco annesso al registro intendono operare in Italia avvalendosi, per l'attività fuori sede, di collaboratori italiani, questi ultimi devono essere iscritti nella sezione E del registro?**

Ai sensi dell'art. 109, comma 2, lett. e), del Codice delle Assicurazioni e dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, sono da iscrivere nella sezione E del registro gli addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali degli intermediari, iscritti nelle sezioni A, B o D.

In base al tenore letterale delle menzionate disposizioni, sembrerebbe che gli intermediari di cui alla sezione E possano operare solo per soggetti iscritti nel registro e, dunque, solo per intermediari con residenza o sede legale in Italia. Conseguentemente, gli intermediari UE, abilitati ad operare in Italia a seguito del regime di notifiche previsto dall'art. 116, comma 2, del Codice delle Assicurazioni e dall'art. 33 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, potrebbero avvalersi, per l'operatività fuori sede sul territorio italiano, esclusivamente di collaboratori appartenenti allo Stato membro d'origine.

Tuttavia, al fine di non frapporte ostacoli al regime di libera circolazione degli intermediari previsto dalla Direttiva 2002/92/CE e di evitare disparità di trattamento rispetto ad intermediari italiani ai quali, sulla base della normativa di altri Stati membri, potrebbe essere consentito di operare in detti Stati attraverso collaboratori ivi iscritti e residenti, è possibile ritenere che all'intermediario comunitario abilitato ad operare in Italia attraverso il sistema di notifiche sia consentito di avvalersi per l'attività fuori sede di collaboratori con residenza o sede legale in Italia, i quali, in quanto tali, dovranno essere iscritti alla sezione E del registro e saranno pertanto tenuti all'integrale rispetto della normativa italiana.

Tale possibilità trova fondamento nella considerazione che la formulazione dell'art. 109, comma 2, lett. e) del Codice delle assicurazioni (che riconduce letteralmente l'iscrizione nella sezione E ai soli collaboratori degli iscritti nelle sezioni A, B o D) è legata alla circostanza che tale norma disciplina la struttura del registro italiano e dunque degli intermediari aventi residenza o sede legale in Italia. Non potendosi, per le motivazioni succitate, precludere agli intermediari comunitari di avvalersi di collaboratori italiani, è da riconoscere in capo ai primi - ai fini della sussistenza della legittimazione a richiedere l'iscrizione dei collaboratori italiani - una posizione sostanzialmente equivalente a quella degli iscritti nelle sezioni A, B e D. L'obbligo di iscrizione dei collaboratori italiani nella sezione E, anche se in qualità di collaboratori di un intermediario UE, continua a trovare fondamento nell'art. 108, comma 1 del Codice, che riserva l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa in Italia da parte di soggetti residenti in Italia ai soli iscritti nel registro.

In considerazione di quanto sopra, l'operatività degli intermediari comunitari attraverso collaboratori italiani potrà pertanto avvenire alle seguenti condizioni:

- l'intermediario comunitario che intende stabilirsi in Italia ed avvalersi di collaboratori italiani, fermo restando che lo stesso può in ogni caso operare decorsi 30 giorni dalla notifica (art. 116, comma 2 del Codice delle Assicurazioni), deve presentare domanda di iscrizione nella sezione E del registro per i collaboratori italiani, con conseguente attesa del termine per il completamento dell'istruttoria; a tal fine possono essere utilizzati gli schemi di domanda allegati al Regolamento opportunamente modificati nella parte relativa ai dati dell'intermediario richiedente;
- l'intermediario deve attestare, nella domanda di iscrizione, che l'attività del collaboratore è coperta dalla polizza di r.c. professionale o da analoga forma di garanzia ai sensi dell'art. 4, par. 3 della Direttiva 2002/92/CE;
- l'intermediario comunitario dovrà assumersi, con atto adeguatamente formalizzato e conservato, la piena responsabilità dell'attività posta in essere dal collaboratore, analogamente a quanto previsto dall'art. 119, comma 3 del Codice per gli intermediari italiani iscritti nelle sezioni A, B e D;
- i collaboratori dovranno, al pari di tutti gli iscritti in E, rispettare le condizioni di iscrizione, di esercizio e le regole di comportamento previste dal Codice e dal Regolamento;
- in caso di esito positivo dell'istruttoria, nella sezione E del registro verrà data evidenza del rapporto intercorrente con l'intermediario comunitario a fini di trasparenza nei confronti del consumatore.

Roma, 20 giugno 2007